

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELLA DELIBERAZIONE 29 APRILE 2009, ARG/ELT 52/09**

**MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 9 GIUGNO 2006, N. 111/06
PER IL RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA REGOLAZIONE DEGLI
IMPIANTI ESSENZIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 11, DELLA LEGGE N. 2 DEL
28 GENNAIO 2009**

1. Introduzione

- 1.1. Le specificità del bene energia elettrica, del relativo mercato e del settore in genere¹ fanno sì che, quasi inevitabilmente, alcuni impianti di generazione, o parte degli stessi, risultino indispensabili per garantire il soddisfacimento della domanda di energia elettrica in sicurezza anche a prescindere dalla struttura del mercato (ovvero dalla distribuzione delle risorse produttive e della domanda tra i diversi operatori di mercato).
- 1.2. Per fare fronte a queste situazioni di estremo potere di mercato locale (in termini geografici e/o di tipologia di servizio fornito) l'Autorità aveva previsto già dall'avvio del dispacciamento di merito economico (si veda la deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03) una specifica disciplina per le unità di produzione essenziali al soddisfacimento della domanda in sicurezza (di seguito: unità essenziali).
- 1.3. In particolare, la disciplina delle unità essenziali, regolata ai sensi della previgente deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, prevede:
 - a) l'individuazione da parte di Terna delle unità di produzione che risultino indispensabili per la gestione delle congestioni, per la riserva e per la regolazione della tensione nell'anno solare successivo; tali unità, dichiarate essenziali, devono essere inserite in un apposito elenco²;
 - b) l'obbligo per le unità dichiarate essenziali di presentare offerte nel mercato del giorno prima, nel mercato di aggiustamento e nel mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti periodicamente da Terna;
 - c) la possibilità per i titolari delle unità dichiarate essenziali di chiedere, entro 30 giorni dalla notifica dell'inserimento dell'unità nell'elenco³, l'ammissione alla reintegrazione dei costi dell'unità per l'anno solare successivo.
- 1.4. Per meglio considerare gli effetti economici prodotti dalla previgente disciplina delle unità essenziali e l'impatto in termini di riduzione del potere di mercato da queste detenuto, è necessario sottolineare in dettaglio alcuni aspetti del regime oggi previsto per le unità essenziali.

¹ In particolare l'energia elettrica non è immagazzinabile e, per la sicurezza del sistema è necessario che sia mantenuto il continuo equilibrio tra immissioni e prelievi. Al tempo stesso, la domanda di energia elettrica è caratterizzata da una bassissima elasticità al prezzo, soprattutto nel breve periodo, mentre il potenziamento delle infrastrutture di trasporto e la realizzazione di nuova capacità di generazione, in particolare se caratterizzata da particolari specificità tecniche, richiedono tempi molto lunghi a fronte di costi fissi molto elevati.

² Terna deve altresì produrre una relazione nella quale motiva le ragioni per cui una unità è stata individuata come essenziale, indica i periodi dell'anno e le condizioni in cui ritiene che l'unità sarà indispensabile ed effettua una stima del probabile utilizzo dell'unità nei suddetti periodi.

³ E dell'invio della relazione di cui alla precedente nota 2.

- 1.5. Nel caso delle unità essenziali per le quali il titolare non abbia richiesto l'ammissione alla reintegrazione dei costi, la regolazione prevede che Terna comunichi, 12 ore prima del termine di chiusura del mercato del giorno prima, al titolare delle unità (o meglio all'utente del dispacciamento) i periodi rilevanti del giorno di calendario successivo nelle quali la medesima unità è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema. Con riferimento a detti periodi rilevanti, l'utente del dispacciamento deve quindi presentare offerte sul mercato del giorno prima (MGP), sul mercato di aggiustamento (MA) e sul mercato per il servizio di dispacciamento (MSD), nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna.
- 1.6. Le offerte presentate nel MGP ed MA, per la parte necessaria a soddisfare i vincoli posti da Terna, sono caratterizzate da prezzi pari a zero (offerte di vendita) o non avranno indicazione di prezzo (offerte in acquisto). Ciò consente di far sì che queste offerte siano sempre accettate. D'altra parte queste offerte saranno valorizzate comunque al prezzo di equilibrio del relativo mercato.
- Le offerte presentate nel MSD, per la parte necessaria a soddisfare i vincoli posti da Terna, saranno caratterizzate da prezzi pari al prezzo riconosciuto alle offerte di vendita accettate nel medesimo periodo rilevante nel MGP nella zona in cui è localizzata l'unità.
- 1.7. In ogni caso, Terna riconoscerà all'utente del dispacciamento (con riferimento alle quantità del programma di produzione dell'unità essenziale definito nel rispetto dei vincoli di Terna) un ulteriore corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo variabile dell'unità (come determinato dalla stessa Autorità) e il prezzo zonale di MGP.
- 1.8. Le modalità di valorizzazione delle offerte presentate con riferimento alle quantità necessarie a soddisfare i vincoli posti da Terna e, cioè, delle quantità "essenziali" sono tali da:
- evitare che il titolare dell'unità possa esercitare il potere di mercato detenuto singolarmente con riferimento a detta unità;
 - garantire una valorizzazione di mercato all'unità produttiva; valorizzazione che è indipendente dal mercato in cui l'unità essenziale sia stata movimentata;
 - garantire che la remunerazione percepita dal produttore sia, per la quantità offerta nel rispetto dei vincoli posti da Terna, sempre superiore al costo variabile di produzione.
- 1.9. Tuttavia, quanto sopra non dà garanzia che la remunerazione complessivamente ottenuta dall'unità (considerando quindi anche i ricavi e i costi variabili relativi alle quantità prodotte e non soggette ai vincoli posti di Terna) sia sufficiente ad una piena copertura dei costi fissi. La regolazione delle unità essenziali potrebbe in questo caso impedire al produttore di coprire i costi fissi dell'impianto limitandone eccessivamente la remunerazione proprio nei periodi in cui, essendo indispensabile, l'impianto ha maggior valore.
- 1.10. D'altra parte, proprio per fornire una copertura contro questo rischio, la regolazione offre al produttore la possibilità di richiedere selettivamente per ciascuna unità dichiarata essenziale l'ammissione alla reintegrazione dei costi.
- In tale caso, il titolare delle unità essenziali ammesse alla reintegrazione dei costi ha diritto a ricevere da Terna un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione determinato dall'Autorità e pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'unità ed i ricavi da essa conseguiti dal momento dell'inserimento dell'elenco fino alla scadenza del termine di validità dell'elenco medesimo.
- 1.11. Al tempo stesso, tuttavia, un'unità essenziale ammessa alla reintegrazione dei costi deve essere offerta in MGP, MA e MSD nel rispetto dei vincoli posti da Terna (che può anche richiedere che non sia formulata alcuna offerta) in tutti i periodi rilevanti di ciascun anno solare per cui risulti inserita nell'elenco.
- 1.12. Nei periodi in cui (e per le quantità per cui) l'unità sia ritenuta indispensabile per la sicurezza, le offerte presentate dall'utente del dispacciamento sono formulate ai medesimi prezzi previsti per le unità essenziali non ammesse alla reintegrazione dei costi.

Negli altri periodi (e/o per le restanti quantità) le offerte saranno presentate ad un prezzo unitario pari al costo variabile di produzione riconosciuto dall'Autorità, ferma restando la facoltà di Terna di richiedere che (anche in parte) le offerte siano formulate con un prezzo unitario pari a zero. La presentazione di offerte con prezzo pari a zero è funzionale, tra l'altro, ad evitare che il programma di produzione definito in esito a MGP e MA sia tecnicamente non fattibile nei casi in cui in alcuni periodi rilevanti il prezzo di mercato sia inferiore al costo variabile dell'impianto.

1.13. La regolazione in essere ha l'obiettivo di contemperare esigenze di esercizio in sicurezza del sistema e di controllo del potere di mercato locale, che quasi inevitabilmente si presenta in un sistema elettrico, con quelle di garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dei titolari delle unità considerate essenziali.

1.14. Resta comunque, inevitabilmente, il ruolo chiave dell'Autorità nel determinare la struttura di costo delle unità essenziali (il costo variabile per tutte e quello fisso per quelle ammesse al regime di reintegrazione dei costi) nonché quello di Terna nell'esprimere vincoli di offerta strettamente funzionali all'obiettivo che la norma vuole perseguire.

1.15. Nei fatti, tuttavia, l'attuale disciplina di regolazione delle unità essenziali si è rivelata ad oggi poco efficace nel controllare e mitigare il potere di mercato anche solo con riferimento al mercato dei servizi del dispacciamento.

I principali motivi che spiegano la ridotta efficacia della disciplina in essere sono da ricercare essenzialmente nel fatto che l'insieme delle unità di produzione dichiarate essenziali e quindi effettivamente assoggettate alla relativa disciplina è estremamente esiguo; tale insieme è infatti sensibilmente inferiore rispetto a quello che sarebbe necessario se si volesse efficacemente contrastare il potere di mercato unilaterale nel MSD.

1.16. A sua volta, l'esiguità dell'insieme delle unità di produzione dichiarate essenziali dipende in primo luogo da un'interpretazione conservativa (e di minimo impatto) che è stata data alle previsioni della delibera n. 111/06; infatti, la delibera n. 111/06 definisce l'unità essenziale come *“un'unità di produzione o di consumo che può risultare indispensabile ai fini del dispacciamento in alcune prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico”*; laddove, l'unità di produzione (o di consumo) è definita come *“un insieme di impianti elettrici, per la produzione o per il consumo di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, tali che le immissioni o i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente.”*

1.17. In secondo luogo, la disciplina delle unità essenziali, facendo esclusivo riferimento all'essenzialità di singole unità di produzione e non all'essenzialità di raggruppamenti di queste (o di impianti), non trovava applicazione in tutte le situazioni in cui il fabbisogno di Terna poteva essere soddisfatto da più impianti che, sebbene in concorrenza potenziale tra di loro, in realtà non lo erano in quanto tutti nella disponibilità del medesimo operatore.

2. L'articolo 3, comma 11, della legge n. 2/2009

2.1. In questo quadro interviene la legge n. 2 del 29 gennaio 2009 (di seguito: legge n. 2/2009) che all'articolo 3, comma 11, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'Autorità, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegui le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai principi e criteri direttivi elencati nel medesimo comma; tra questi quello di cui alla lettera a) del medesimo comma laddove si dice che: *“i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità ai principi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati*

alle condizioni fissate dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo”.

- 2.2. I principali elementi di novità introdotti dalle disposizioni del comma citato riguardano la definizione delle condizioni di essenzialità con riferimento a ciascun impianto, ovvero l'insieme delle unità di produzione nella disponibilità di un medesimo utente del dispacciamento connesse alla rete con obbligo di connessione di terzi attraverso il medesimo punto di immissione, e a raggruppamenti di impianti nella disponibilità di un unico soggetto. Ai sensi della legge n. 2/2009, l'essenzialità è quindi da riferire non solo a ciascun singolo impianto di per sé essenziale, ma anche al raggruppamento di impianti; ciò è evidente poiché, diversamente, l'introduzione del concetto di raggruppamento di impianti sarebbe stato inutile. Il testo della norma già si riferisce ad impianti essenziali (al plurale) nella disponibilità di un singolo soggetto prima di introdurre il concetto di raggruppamento.
- 2.3. Obiettivi dell'intervento dell'Autorità con la deliberazione 29 aprile 2009, ARG/elt 52/09, (di seguito: la deliberazione), alla luce di tali disposizioni, sono pertanto:
 - I. la definizione dei criteri sulla base dei quali singoli impianti o raggruppamenti di impianti nella disponibilità del medesimo operatore siano da considerare essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento;
 - II. la definizione delle condizioni sulla base delle quali i soggetti che hanno la disponibilità degli impianti individuati come essenziali (da soli o in quanto parte di un raggruppamento) siano tenuti a presentare offerte nei mercati; e quindi in MGP, MA e MSD⁴;
 - III. la definizione e l'implementazione, nell'ambito della regolazione degli impianti essenziali, di meccanismi puntuali (e quindi anche differenziati caso per caso) volti ad assicurare:
 - III.a. la minimizzazione del corrispettivo pagato dagli utilizzatori del sistema a copertura del costo sostenuto da Terna per l'approvvigionamento delle risorse necessarie a gestire il sistema in sicurezza;
 - III.b. la minimizzazione del costo complessivamente sostenuto dal sistema e, in particolare, i costi di produzione;
 - III.c. un'equa remunerazione dei produttori.

3. L'implementazione del disposto dell'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 2/2009

- 3.1. Sulla base di quanto analizzato nelle precedenti sezioni, si può ritenere che la vigente disciplina delle unità essenziali costituisca un buon punto di partenza per una nuova disciplina che implementi il disposto dell'articolo 3, comma 11, lettera a), della suddetta legge.
- 3.2. Il disegno attuale risponde, infatti, a tutti i requisiti posti dalla norma e richiede solo cambiamenti volti ad adeguarlo alle novità introdotte dalla norma stessa; tali cambiamenti, ancorché marginali, meritano particolare attenzione.

⁴ In realtà potrebbero essere inclusi anche i mercati a termine.

L'articolo 63 della deliberazione

- 3.3. In primo luogo, poiché la legge fa riferimento agli impianti – e non già alle unità di produzione – essenziali, è necessario dare una definizione di impianto. In tal senso, la deliberazione prevede l'introduzione della definizione di impianto di produzione o impianto come "l'insieme delle unità di produzione nella disponibilità di un medesimo utente del dispacciamento connesse alla rete con obbligo di connessione di terzi attraverso il medesimo punto di immissione".
- 3.4. In secondo luogo, l'estensione del concetto di essenzialità ai raggruppamenti di impianti richiede che siano definiti i criteri per l'individuazione dell'insieme minimo di impianti nella disponibilità del medesimo operatore che costituisce un raggruppamento di impianti essenziale; detto insieme deve essere tale che, una volta assoggettati gli impianti che lo compongono alla disciplina degli impianti essenziali:
- nessuno degli altri impianti nella disponibilità di detto operatore risulti essenziale e, al tempo stesso,
 - tale condizione non sia più rispettata sottraendo anche un solo impianto all'insieme individuato.
- 3.5. L'individuazione di questo insieme minimo richiede in realtà due passaggi: il primo consiste nell'individuazione di tutti i possibili insiemi che soddisfino le condizioni di cui sopra; il secondo consiste nella scelta di quale tra questi insiemi di impianti assoggettare alla disciplina delle unità essenziali.
- 3.6. Il primo di questi passaggi, oggetto del comma 63.3 della deliberazione, è, in realtà, comune anche all'individuazione degli impianti che risultino singolarmente essenziali. Di più, richiede che si sia precedentemente proceduto all'individuazione degli impianti che risultino singolarmente essenziali e ad una valutazione di essenzialità congiunta sul fabbisogno dei diversi servizi di dispacciamento; ciò è necessario poiché un singolo impianto può risultare, anche in combinazione con altri, essenziale per soddisfare il fabbisogno di più servizi di dispacciamento.
- 3.7. I commi da 63.3 a 63.6 definiscono, quindi, i criteri e la procedura in base ai quali Terna proceda a:
- i) individuare gli impianti singolarmente essenziali per soddisfare il fabbisogno anche di un solo dei servizi di dispacciamento;
 - ii) individuare tutti i raggruppamenti minimi di impianti nella disponibilità di un medesimo utente del dispacciamento che comprendano gli impianti individuati al punto precedente e soddisfino i criteri di cui al punto 3.4;
 - iii) determinare quale, se più di uno, dei raggruppamenti minimi di impianti nella disponibilità di un medesimo utente del dispacciamento dovrà essere assoggettato alla disciplina delle unità essenziali (di seguito: "raggruppamento di impianti essenziale").
- 3.8. Nell'individuazione degli impianti singolarmente essenziali, Terna deve tenere conto anche dell'impatto atteso dalle esigenze di manutenzione programmata degli altri impianti di produzione e degli elementi di rete; ovviamente, tale considerazione vale per con riferimento alle informazioni relative alla manutenzione programmata disponibili al momento dell'analisi.
- 3.9. Al fine di individuare i raggruppamenti minimi di impianti di cui al comma 63.3, lettera b), Terna deve valutare l'indispensabilità degli impianti solo nei più significativi assetti di funzionamento del sistema elettrico. In particolare, Terna deve preliminarmente configurare i più significativi assetti di funzionamento del sistema elettrico previsti per l'anno successivo, individuare per ciascuno di questi quali periodi rilevanti assume vi saranno compresi e caratterizzarne le caratteristiche rilevanti. Tali assetti non possono comunque essere superiori a 10; ciò garantisce che l'analisi di essenzialità dei raggruppamenti sia effettuata nel rispetto

delle disposizioni della legge n. 2/2009 che prevede che l'essenzialità sia rilevante ai fini dell'applicazione del regime regolato solo se sussista per significativi periodi di tempo.

- 3.10. Un raggruppamento essenziale relativo ad un utente del dispacciamento è quindi tale per cui in tutti gli assetti di funzionamento definiti da Terna, una volta disponibili gli impianti del raggruppamento e quelli nella disponibilità di utenti diversi da quello interessato, Terna possa soddisfare il fabbisogno di ciascun servizio di dispacciamento anche in assenza degli impianti diversi da quelli compresi nel raggruppamento nella disponibilità di detto utente del dispacciamento.
- 3.11. Al tempo stesso deve verificarsi che, anche in uno solo degli assetti di funzionamento definiti da Terna, non sia possibile il soddisfacimento del fabbisogno di anche solo uno dei servizi di dispacciamento qualora non fosse disponibile, con riferimento ad un determinato utente del dispacciamento, oltre agli impianti non compresi nel raggruppamento, uno qualsiasi degli impianti ivi compresi.
- 3.12. Gli assetti più significativi di funzionamento del sistema elettrico, essendo unici a livello nazionale, possono non essere adeguati al fine di individuare gli impianti singolarmente essenziali, la cui indispensabilità tende ad avere caratteristiche molto locali o specifiche e tali per cui, pur occorrendo per periodi di tempo significativi, potrebbero non essere riconducibili alle condizioni standard che caratterizzano gli assetti tipici di funzionamento del sistema. Pertanto, con riferimento agli impianti singolarmente essenziali, Terna non dovrà fare necessariamente riferimento alle condizioni di funzionamento standard che caratterizzano gli assetti più significativi; ciò nonostante, l'essenzialità dovrà essere tale per periodi di tempo significativi e dovranno essere identificati i periodi dell'anno e le condizioni in cui Terna prevede che l'impianto risulti singolarmente essenziale.
- 3.13. Si noti che il fatto che nessun'altra risorsa di un utente, diversa da quelle incluse nel raggruppamento, risulti essenziale una volta che Terna abbia a disposizione quelle del raggruppamento non significa tuttavia che dette ulteriori risorse non possano essere utili; in particolare, Terna si approvvigionerà nel MSD anche di altre risorse nella disponibilità di detto utente qualora i prezzi offerti siano tali da renderle più convenienti di quelle offerte in concorrenza dagli altri utenti.
- 3.14. I raggruppamenti minimi individuati da Terna sulla base dei criteri di cui al comma 63.3 avranno, di fatto, le seguenti caratteristiche:
 - ciascuno dei raggruppamenti relativi a ciascun utente del dispacciamento è, da solo, sufficiente a garantire che nessun'altra risorsa nella disponibilità del medesimo utente risulti, singolarmente o nell'ambito di un raggruppamento, essenziale;
 - le unità identificate come essenziali "singolarmente" ai sensi del comma 63.2, lettera a), sono presenti in tutti i raggruppamenti di uno stesso utente del dispacciamento.
- 3.15. L'individuazione dei raggruppamenti minimi da parte di Terna potrà avvenire sia identificando puntualmente l'elenco degli impianti che compongono ciascun raggruppamento, sia identificando i criteri sufficienti a consentire univocamente l'identificazione degli stessi (indicando, ad esempio, che tutti i raggruppamenti minimi devono includere almeno n impianti individuati tra un insieme di m impianti nella titolarità dell'utente del dispacciamento e/o che tutti i raggruppamenti minimi devono includere unità di produzione, tra quelle nella titolarità dell'utente del dispacciamento e localizzate in una determinata area, per almeno x MW di capacità produttiva in grado di svolgere una determinata prestazione). Qualora uno o più impianti non siano essenziali nella loro interezza, Terna notifica all'utente del dispacciamento la quota parte degli stessi ritenuta essenziale.
- 3.16. L'identificazione dell'insieme minimo di impianti essenziale avviene da parte dell'utente del dispacciamento (comma 63.5) o, in caso di inadempimento, da parte di Terna (comma 63.6).

- 3.17. Il comma 63.8 chiarisce, qualora ce ne fosse bisogno, che, nel valutare l'indispensabilità di un impianto di produzione o di un raggruppamento di impianti di produzione, Terna tiene conto anche dell'esigenza di assicurare il soddisfacimento a programma della domanda attesa senza ricorrere ai distacchi di carico. Ciò comporta, per esempio, che nei casi in cui la copertura del fabbisogno con adeguati margini di riserva possa essere assicurata (senza ricorrere a distacchi di carico) solo facendo ricorso a tutti gli impianti di produzione, questi risulterebbero tutti essenziali.
- 3.18. Obiettivo dell'intervento dell'Autorità, e oggetto dell'articolo 63, è poi quello di garantire agli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali la massima trasparenza riguardo ai potenziali vincoli che Terna può imporre alle offerte, in modo da consentirne la piena disponibilità per i medesimi utenti in tutti i periodi e per le quantità per cui non siano previsti vincoli.
- 3.19. Anche per gli obiettivi sopra richiamati nasce l'esigenza dell'identificazione da parte di Terna, per l'individuazione degli impianti da inserire nell'elenco, di un numero limitato di configurazioni di riferimento (comma 63.3, lettera b)), ciascuna delle quali sia rappresentativa dello scenario atteso di funzionamento del sistema elettrico per un numero significativo di ore. Soprattutto, l'obiettivo di trasparenza è assicurato dalle previsioni di cui al comma 63.10, laddove si dispone che Terna invii agli utenti del dispacciamento, con riferimento agli impianti essenziali nella loro disponibilità una relazione che indichi (comma 63.9):
- le ragioni per cui gli impianti di produzione sono stati inclusi nell'elenco;
 - gli assetti attesi di funzionamento più significativi utilizzati (identificati attraverso i parametri che li caratterizzano) e i periodi rilevanti dell'anno solare successivo nei quali detti assetti dovrebbero realizzarsi secondo le previsioni di Terna;
 - i periodi dell'anno e le condizioni in cui Terna si attende che ciascuno degli impianti singolarmente essenziali risulti necessario per la gestione delle congestioni, per la riserva, per la regolazione della tensione, per il soddisfacimento a programma della domanda attesa senza ricorrere ai distacchi di carico e/o per l'approvvigionamento di altre risorse, specificando quali, ai fini della gestione in sicurezza del sistema;
 - quali sottoinsiemi del raggruppamento essenziale risultino strettamente indispensabili con riferimento ai diversi assetti di funzionamento più significativi utilizzati; ovvero, la corrispondenza tra ciascuno degli assetti di funzionamento più significativi utilizzati e i criteri comunicati per l'identificazione degli impianti del raggruppamento essenziale;
 - una stima del probabile utilizzo degli impianti essenziali distintamente, per quanto possibile, per i diversi periodi di tempo, con riferimento agli impianti singolarmente essenziali, e per i diversi assetti di funzionamento, con riferimento all'insieme degli altri impianti inclusi nel raggruppamento.
- 3.20. Le informazioni trasmesse con la relazione di cui al comma 63.10 sono altresì utili per la scelta, da parte dell'utente del dispacciamento interessato, tra le alternative modalità di remunerazione previste per gli impianti essenziali. Tra queste la deliberazione prevede, in via principale, le medesime alternative previste dalla normativa vigente in precedenza e cioè:
- a. la possibilità (commi da 63.12 a 63.14) per l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza di chiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco; in tale caso l'Autorità determina uno specifico corrispettivo pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto di produzione ed i ricavi dallo stesso conseguiti;
 - b. in alternativa, il diritto per l'utente del dispacciamento di ciascun impianto di produzione essenziale di ricevere un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante per cui Terna abbia imposto vincoli di offerta in relazione al medesimo e per le quantità oggetto dei

medesimi vincoli, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto alle unità di produzione di detto impianto come definito dall'Autorità e il prezzo percepito.

Ulteriori schemi di remunerazione sono di fatto disponibili qualora l'utente del dispacciamento decida di scegliere le modalità alternative per l'assolvimento degli obblighi di offerta derivanti dalla titolarità di impianti essenziali disciplinate all'articolo 65.bis.

L'articolo 64 della deliberazione

- 4.1. L'articolo 64 della deliberazione definisce i criteri con cui vengono determinati i vincoli di offerta con riferimento agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico non ammessi alla reintegrazione dei costi di generazione.
- 4.2. I commi da 64.1 a 64.4 disciplinano i tempi e le modalità con cui Terna comunica all'utente del dispacciamento i periodi rilevanti del giorno di calendario successivo nei quali gli impianti di produzione inseriti nell'elenco, od insiemi di questi, sono ritenuti indispensabili per la sicurezza del sistema nonché i vincoli e i criteri cui l'utente del dispacciamento si deve attenere nel presentare offerte nel MGP, nel MA e nel MSD.
- 4.3. In particolare, il comma 64.1 prevede che Terna comunichi all'utente del dispacciamento eventuali variazioni degli assetti di funzionamento attesi nei periodi rilevanti del giorno di calendario successivo, rispetto a quelli comunicati al medesimo utente ai sensi del comma 63.10 e, conseguentemente, quali di detti impianti di produzione od insiemi di questi sono ritenuti indispensabili per la sicurezza del sistema. L'associazione tra assetti di funzionamento e impianti essenziali (ovvero i criteri che identificano le risorse essenziali) sono già note all'utente del dispacciamento sulla base della relazione trasmessa da Terna ai sensi del comma 63.10.
- 4.4. Il comma 64.2 specifica che i vincoli e i criteri cui l'utente del dispacciamento deve attenersi nel presentare le proprie offerte sono comunicati da Terna con modalità e tempi concordati, per quanto possibile, con il medesimo utente del dispacciamento.
- 4.5. Il comma 64.3 specifica inoltre che, con riferimento al MGP e al MA, Terna deve definire i vincoli e i criteri, cui l'utente del dispacciamento deve attenersi nel presentare le offerte, nella misura necessaria ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema indipendentemente dalle offerte presentate su detti mercati da unità di produzione diverse da quelle nella disponibilità del medesimo utente del dispacciamento. Ciò consente di minimizzare l'impatto della disciplina degli impianti essenziali rispetto all'operatività nei mercati diversi dal MSD, compatibilmente con l'esigenza di minimizzare gli oneri di sistema. A maggior tutela dell'utente del dispacciamento interessato, la deliberazione prevede, inoltre, che nel MGP e nel MA Terna possa imporre vincoli di offerta con riferimento alle unità di produzione incluse nell'elenco degli impianti essenziali solo limitatamente ai periodi rilevanti del giorno successivo ed ai quantitativi che, nella relazione di cui al comma 63.10, sia stato previsto sarebbero stati indispensabili per garantire la sicurezza del sistema.
- 4.6. Esemplicativamente, Terna potrebbe richiedere che le offerte presentate dall'operatore nel MGP siano tali che il suo programma post-MA di immissione preveda che un adeguato numero di unità di produzione lente (cioè caratterizzate da tempi di accensione tali da non consentire la copertura del carico nelle ore del giorno successivo per cui risultino essenziali qualora l'ordine di accensione sia impartito nel MSD) e le unità necessarie al sostegno della tensione siano almeno al minimo tecnico (ovvero vengano offerte a zero per una quantità pari al minimo tecnico). Ovviamente, questi vincoli di offerta devono essere limitati ai periodi rilevanti del giorno successivo ed ai quantitativi che, nella relazione di cui al comma 63.10, sia stato previsto sarebbero stati indispensabili per garantire la sicurezza del sistema.

- 4.7. Viene infine specificato (comma 64.4) che, con riferimento al mercato per i servizi di dispacciamento, i vincoli e i criteri possono essere definiti tenendo conto degli esiti del mercato del giorno prima e del mercato di aggiustamento.
- 4.8. Esemplicativamente, con riferimento al fabbisogno di riserva terziaria a salire e alla copertura della domanda senza dovere ricorrere a distacchi, i vincoli che Terna potrebbe imporre con riferimento alle offerte nel MGP potrebbero prevedere che, qualora Terna ritenga un operatore essenziale a tal fine per X MW (dove X è comunque inferiore alla capacità produttiva degli impianti essenziali di detto utente), Terna informi l'utente che la quantità per cui sarà ritenuto indispensabile nel MSD sarà pari alla differenza tra X e la potenza corrispondente al suo programma post-MA di immissione riferito alle unità di produzione abilitate. Qualora rilevante, detto vincolo potrebbe anche essere condizionale allo scostamento, rispetto a un valore che Terna sarebbe tenuta a comunicare nella relazione tecnica, del programma post-MA di immissione presentato dall'operatore con riferimento alle unità di produzione programmabili e non abilitate nella sua disponibilità, nel caso in cui, nel calcolo dell'essenzialità, Terna abbia assunto un programma di produzione diverso da zero con riferimento a dette unità. In questo caso, rispetto a quanto sopra, la quantità per cui l'operatore sarebbe ritenuto essenziale dovrebbe essere aumentata, comunque senza mai superare X , del valore assunto da detto scostamento. Ovviamente, i vincoli di offerta potrebbero anche prevedere di avere disponibile la potenza di cui sopra distribuita tra più impianti, perché possa essere effettivamente fruibile.
- 4.9. I commi da 64.5 a 64.7 disciplinano i prezzi ai quali devono essere presentate le offerte di vendita ed acquisto nel MGP e nel MA per le quantità corrispondenti ai vincoli ed ai criteri di volta in volta comunicati da Terna e i prezzi riconosciuti alle offerte accettate nel MSD e corrispondenti alle quantità ritenute essenziali. Tali prezzi consentono di riconoscere all'utente del dispacciamento una valorizzazione di mercato. Infatti, l'utente del dispacciamento ottiene, con riferimento alla quota parte del programma vincolante modificato e corretto di immissione necessaria e sufficiente a rispettare i vincoli ed i criteri definiti da Terna, una valorizzazione pari al prezzo riconosciuto nel MGP alle offerte di vendita accettate localizzate nella medesima zona dell'impianto.
- 4.10. Il disposto del comma 64.8 garantisce all'utente del dispacciamento di ottenere comunque una remunerazione non inferiore ai propri costi variabili, come determinati dall'Autorità. Infatti, si dispone che, limitatamente alla quota parte del programma vincolante modificato e corretto di immissione necessaria e sufficiente a rispettare i vincoli ed i criteri definiti da Terna, questa riconosca all'utente del dispacciamento, con riferimento a ciascun periodo rilevante, un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto alle unità di produzione di detto impianto di produzione come definito dall'Autorità e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima.
- 4.11. Infine, l'articolo 64 (commi 64.9 e 64.10) prevede che l'utente del dispacciamento possa sostituire, anche su base quotidiana, una o più delle unità di produzione afferenti agli impianti ritenuti indispensabili per la sicurezza del sistema, ai sensi della comunicazione stessa, con altre unità di produzione nella propria disponibilità. Tale sostituzione è condizionata alla verifica, da parte di Terna, dell'equipollenza della sostituzione proposta rispetto al fabbisogno dei servizi di dispacciamento. L'equipollenza si considera automaticamente verificata nei casi in cui il raggruppamento di impianti risultante a seguito della sostituzione proposta corrisponda a uno dei raggruppamenti minimi di impianti comunicati da Terna ai sensi del comma 63.4. Sono comunque esclusi da questa possibilità gli impianti di produzione per i quali l'utente del dispacciamento abbia chiesto (ed ottenuto) l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione.

L'articolo 65 della deliberazione

- 5.1. L'articolo 65 della deliberazione definisce i criteri con cui vengono determinati i vincoli di offerta con riferimento agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi di generazione.
- 5.2. Gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi di generazione, avendo diritto ad una copertura dei costi complessivamente sostenuti (compresa un'equa remunerazione del capitale investito), devono essere gestiti in misura il più possibile efficiente così da minimizzare, tra l'altro, l'importo che con riferimento agli stessi deve essere riconosciuto ai sensi dei commi 63.13 e 63.14.
- 5.3. Pertanto, oltre ai vincoli di offerta già disciplinati all'articolo 64, gli impianti ammessi alla reintegrazione dei costi devono essere offerti sulla base dei criteri definiti nella delibera anche nelle ore e per le quantità per cui l'impianto non è ritenuto indispensabile per la sicurezza del sistema. In tali circostanze, in particolare, le offerte sono formulate (comma 65.3) con un prezzo unitario pari al costo variabile riconosciuto di cui al comma 64.8. È comunque prevista la possibilità per Terna di richiedere che le offerte siano formulate con un prezzo unitario pari a zero. Ciò è funzionale, tra l'altro, di evitare che il programma di produzione definito in esito a MGP e MA sia tecnicamente non fattibile nei casi in cui in alcuni periodi rilevanti il prezzo di mercato sia inferiore al costo variabile dell'impianto.

L'articolo 65.bis della deliberazione

- 6.1. Al fine di consentire a ciascun utente del dispacciamento di minimizzare l'impatto della disciplina degli impianti essenziali rispetto alla gestione tipica degli impianti di produzione nella sua disponibilità, all'articolo 65.bis si prevede la possibilità per questo di assumere forme di impegno di offerta alternative a quelle previste dalla disciplina tipica degli impianti essenziali (e di cui agli articoli 63, 64 e 65) per l'assolvimento degli obblighi di offerta derivanti, ai sensi della legge n. 2/2009, dalla titolarità di raggruppamenti di impianti essenziali.
- 6.2. Le modalità di impegno di offerta alternative disciplinate all'articolo 65.bis devono comunque essere tali da consentire il contestuale raggiungimento degli obiettivi di minimizzazione degli oneri per il sistema e di limitazione dell'imposizione di vincoli di offerta ai periodi di tempo e alle quantità per cui gli impianti o i raggruppamenti di impianti risultino strutturalmente essenziali.
- 6.3. Pertanto, la delibera prevede che, sia la natura che la quantità degli impegni alternativi, nonché il valore assunto dalle relative condizioni economiche applicabili, siano tali da:
 - contemperare esigenze di minimizzazione degli oneri di sistema e di equa remunerazione prevedendo che detta remunerazione sia determinata alternativamente o dall'Autorità o dalla libera negoziazione tra il soggetto che abbia scelto l'impegno di offerta alternativo e i soggetti chiamati a sostenere il costo delle risorse approvvigionate da Terna nel MSD, ovvero i clienti finali o loro intermediari;
 - indurre un comportamento concorrenziale da parte del soggetto che abbia scelto l'impegno di offerta alternativo;
 - prevedere una possibile differenziazione delle quantità e delle relative condizioni economiche in ragione dei diversi periodi rilevanti cui queste sono riferite.
- 6.4. In particolare, l'articolo 65.bis prevede che, qualora un utente del dispacciamento sottoscriva con Terna un contratto avente ad oggetto quanto disciplinato al comma 65.bis.1 o, alternativamente, al comma 65.bis.2, nessuno degli impianti di produzione nella sua disponibilità sia inserito nell'elenco degli impianti essenziali (e quindi assoggettato al relativo

regime) per l'anno solare cui il contratto si riferisce. Nei casi in cui (comma 65.bis.7) l'utente del dispacciamento intenda sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.1 o al comma 65.bis.2 solo per quantità parziali rispetto a quelle previste ai medesimi commi, Terna individua il raggruppamento essenziale di impianti nella disponibilità di detto utente tenendo conto delle (quindi "scontando le") quantità parziali di impegno oggetto del contratto.

- 6.5. Sottoscrivendo un contratto avente ad oggetto quanto disciplinato al comma 65.bis.1, un utente del dispacciamento si impegna a rendere disponibile a Terna nel MSD almeno predefinite quantità di capacità produttiva a salire ed a scendere con riferimento a ciascun servizio di dispacciamento ed a ciascuna zona e/o a specifici nodi della rete rilevante ed ad offrirle a un prezzo a salire pari a zero (0) e, a scendere, pari al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona. Le quantità che l'utente è tenuto a rendere disponibili sono comunque limitate dalla capacità produttiva effettivamente disponibile, ovvero, nel caso della quantità a salire, dalla somma riferita a tutte le unità localizzate nella zona - o nel nodo della rete rilevante - della differenza tra la potenza massima risultante dal Registro delle Unità di Produzione e il programma post-MA di immissione; nel caso della quantità a scendere, dalla somma riferita a tutte le unità localizzate nella zona - o nel nodo della rete rilevante - della differenza tra il programma post-MA di immissione e la potenza minima risultante dal Registro delle Unità di Produzione.
- 6.6. Dette quantità sono determinate dall'Autorità sulla base di elementi alla stessa resi disponibili da Terna.
- 6.7. Il contratto di cui al comma 65.bis.1 prevede inoltre che Terna versi trimestralmente all'utente del dispacciamento se positivo o riceva da questo se negativo un importo pari al prodotto tra il valore unitario, nel trimestre, del corrispettivo a copertura del costo medio sostenuto da Terna per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento di cui all'art. 44, comma 44.3, e il minor valore tra:
 - una quantità (espressa in energia) definita dall'Autorità coerentemente con le quantità che l'utente del dispacciamento è tenuto a rendere disponibile in MSD; e
 - il 150% della quantità di coperture, rispetto al valore assunto dal costo medio sostenuto da Terna per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento di cui all'art. 44, comma 44.3, cedute dall'utente del dispacciamento a terzi.
- 6.8. Pertanto, l'impegno disciplinato dal contratto di cui al comma 65.bis.1 è nei fatti un impegno "in natura". L'utente del dispacciamento, limitatamente alle coperture cedute a terzi, ottiene una valorizzazione delle risorse messe a disposizione di Terna ai prezzi liberamente negoziati per le coperture medesime. Collegare il riconoscimento all'utente del corrispettivo di cui all'art. 44, comma 44.3, all'aver ceduto a terzi coperture rispetto al valore assunto dal medesimo corrispettivo si rende necessario in quanto, diversamente, l'utente del dispacciamento avrebbe interesse presentare offerte nel MSD – con riferimento alle quantità non oggetto dell'impegno – a prezzi particolarmente elevati a salire (bassi a scendere) per ottenerne i benefici non solo direttamente sulle offerte eventualmente accettate da Terna, ma anche, indirettamente, in seguito all'effetto prodotto in termini di aumento del costo medio sostenuto da Terna per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento e, quindi, del valore del corrispettivo di cui all'art. 44, comma 44.3. Al tempo stesso, per evitare il rischio che, una volta assunto l'impegno, l'utente del dispacciamento non riesca a cedere a terzi la quantità di coperture attesa, è opportuno che all'utente del dispacciamento – che in ogni caso è tenuto a cedere "gratuitamente" le risorse contrattuali a Terna – sia riconosciuto (se positivo) il corrispettivo di cui all'art. 44, comma 44.3, su quantità superiori (pari al 150%) alle coperture cedute a terzi e comunque non superiori alla quantità definita dall'Autorità.
- 6.9. Con riferimento all'impegno disciplinato dal contratto di cui al comma 65.bis.1, è utile specificare che, in caso di adesione a detto impegno da parte anche di un solo utente del

dispacciamento, il corrispettivo di cui all'art. 44, comma 44.3, sarà determinato senza tenere conto dell'effetto economico prodotto dall'impegno in termini di costi di approvvigionamento sostenuti da Terna nel MSD. In particolare, le risorse approvvigionate da Terna e messe a disposizione nell'ambito dell'impegno saranno valorizzate, ai fini del calcolo del corrispettivo di cui all'art. 44, comma 44.3, ai prezzi medi (a salire e a scendere) delle altre risorse approvvigionate. Ciò consente di evitare che il mercato nel valorizzare le coperture offerte dall'utente del dispacciamento fattorizzi – ad ingiustificato danno del medesimo utente – la riduzione attesa nel corrispettivo di cui all'art. 44, comma 44.3 derivante dall'aver detto utente assunto l'impegno di cui al comma 65.bis.1

6.10. In alternativa, l'utente del dispacciamento può sottoscrivere con Terna un contratto avente ad oggetto quanto previsto al comma 65.bis.2. In questo caso, l'utente del dispacciamento si impegna a mettere a disposizione di Terna nel MSD le medesime quantità a salire ed a scendere (previste nel caso del contratto ex comma 65.bis.1) ma a prezzi non superiori (inferiori nel caso delle offerte a scendere) ai prezzi massimi (minimi rispettivamente) determinati dall'Autorità. Inoltre, sempre con cadenza trimestrale, Terna riconosce all'utente del dispacciamento un importo determinato dall'Autorità in funzione del valore assunto dalle quantità di potenza minima di impegno a salire e a scendere oltre che, ovviamente, in funzione del valore assunto dai prezzi massimi e minimi di cui sopra.

L'articolo 76 della deliberazione

- 7.1. L'articolo 76 disciplina la gestione delle unità di produzione inserite nell'elenco delle unità essenziali per l'anno solare 2009. Infatti, data la cadenza annuale – prevista dalla delibera n. 111/06 e mantenuta nella deliberazione – della disciplina, è necessario, per garantire la stabilità del quadro regolatorio, assicurare alle unità di produzione già inserite nell'elenco delle unità essenziali l'applicazione della medesima disciplina prevista nel momento dell'inserimento dell'elenco.
- 7.2. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle unità di produzione che, in seguito a modifiche rilevanti del sistema elettrico, siano inserite nell'elenco delle unità essenziali valido per il 2009 nel corso del medesimo anno.
- 7.3. Il mantenimento, con riferimento al 2009, della medesima disciplina precedentemente prevista nella delibera n. 111/06 è anche funzionale a consentire ai diversi soggetti coinvolti, ed in particolare a Terna, di predisporre le analisi necessarie ad assolvere i compiti agli stessi affidati dalla delibera.
- 7.4. D'altra parte, come sopra evidenziato, con riferimento a ciascuna unità essenziale singolarmente considerata, la disciplina degli impianti essenziali previsti nella delibera non produce effetti economici sensibilmente diversi da quelli di cui alla disciplina delle unità essenziali della delibera n. 111/06.